

DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2023

14/2023/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VPD SOLAR 3 S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 304765173

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1235^a riunione del 24 gennaio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06) e, in particolare, l'articolo 27-bis;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel, (di seguito: deliberazione 378/2022/E/eel);
- le deliberazioni dell'Autorità 20 dicembre 2022, 692/2022/E/eel e 20 dicembre 2022, 693/2022/E/eel (nel seguito rispettivamente: deliberazione 692/2022/E/eel e deliberazione 693/2022/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- l'Allegato A alla deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 27 febbraio 2018, n. 132, contenente "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure

di Valutazione di Impatto Ambientale” *ratione temporis* vigente (nel seguito: Istruzioni operative VIA);

- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 30 settembre 2022 (prot. Autorità 46430 del 3 ottobre 2022), VPD Solar 3 S.r.l. (di seguito: reclamante o VPD) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) il rifiuto della richiesta di modifica del preventivo *ex* articolo 7, comma 8 del TICA per imposizione derivante da *iter* autorizzativo, nell’ambito della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 304765173, relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da 9.360,36 kWp, denominato “Latina”, sito presso il Comune di Latina;
2. con nota del 10 ottobre 2022 (prot. 48771), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 3 novembre 2022 (prot. Autorità 55388 del 3 novembre 2022), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 4 novembre 2022 (prot. Autorità 55726 del 4 novembre 2022), il reclamante ha eccepito la tardività dell’invio della suddetta memoria, chiedendone lo stralcio dal procedimento;
5. in data 11 gennaio 2023, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano:
 - a) l’articolo 27-bis, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 152/06, i quali rispettivamente prevedono che:
 - nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (nel seguito anche: VIA) di competenza regionale, il proponente presenta istanza all’autorità competente per la VIA, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto;
 - successivamente alla verifica della completezza documentale, l’autorità competente pubblica l’avviso contenente (tra l’altro) il proponente, la

denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni;

- entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;
- b) il punto 7 “Richiesta di integrazioni contenutistiche” del paragrafo 6.5 delle Istruzioni operative VIA, ai sensi del quale *“Entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni per le osservazioni, l'autorità competente per la VIA può chiedere al proponente eventuali integrazioni di tipo contenutistico, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti, che possono, ai fini dell'istruttoria della documentazione prodotta dal proponente, organizzarsi in maniera autonoma anche attraverso tavoli tecnici...Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine. Di tale archiviazione l'autorità competente per la VIA ne dà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti...”*;
- c) le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
 - l'articolo 7, comma 1, lett. c) il quale prevede che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW;
 - l'articolo 7, comma 2, in base al quale (tra l'altro) il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere

dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo;

- l'articolo 7, comma 5, per cui (tra l'altro) il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 7.2. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete;
- l'articolo 7, comma 8, primo periodo il quale prevede che il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi:
 - la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
 - il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi;
- l'articolo 7, comma 8, secondo periodo, per cui il preventivo accettato può essere altresì modificato (tra l'altro) previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente. Nel caso in cui la richiesta provenga dal richiedente, si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 5 del TICA stesso;
- l'articolo 9, comma 11, per cui qualora il procedimento autorizzativo unico o l'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'*iter* autorizzativo

medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione;

- l'articolo 14, comma 1, secondo cui, tra l'altro, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

7. In data 3 novembre 2021, e-distribuzione ha trasmesso a VPD il preventivo di connessione avente ID 304765173;
8. successivamente alla accettazione dello stesso, con istanza prot. 0168771 del 18 febbraio 2022, VPD ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito: PAUR), presso la Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione Impatto Ambientale (nel seguito: Autorità competente per la VIA o Area VIA), ai sensi dell'articolo 27- bis del decreto legislativo 152/06 "*...sul progetto di intervento di realizzazione dell'impianto agrovoltatico da 9.360,36 kWp denominato "Latina" ...nel comune di Latina...*";
9. in data 24 maggio 2022, si è svolto un Tavolo tecnico di confronto a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 27-bis, dove l'Area VIA - facendo presente che "*... la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto...*" - ha invitato VPD a proporre soluzioni alternative che prevedessero l'interramento del cavidotto e dove VPD si è espressamente impegnato a modificare il progetto come richiesto;
10. con nota prot. 0675053 dell'8 luglio 2022, l'Autorità competente per la VIA ha inviato a VPD (e, per conoscenza a e-distribuzione) una richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 27- bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06, segnalando al reclamante di dover ottemperare a quanto richiesto nel Verbale del Tavolo tecnico del 24 maggio 2022 entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta di integrazione;
11. sempre in data 8 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA, VPD ha chiesto al gestore la modifica del citato preventivo (emesso il 3 novembre 2021) per imposizione derivante da *iter* autorizzativo, chiedendo una soluzione di connessione con cavidotto totalmente interrato;
12. con nota del 9 agosto 2022, VPD ha sollecitato il gestore a dare seguito alla richiesta di modifica del preventivo per imposizione derivante da *iter* autorizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA, anche alla luce di quanto contenuto nel punto 54 della deliberazione 378/2022/E/eel;

13. con nota prot. ED-09/09/2022-O0000003, il gestore ha comunicato di non ritenere la richiesta di modifica in data 8 luglio 2022 imposta in sede di iter autorizzativo, non dando seguito, quindi, alla istanza del reclamante;
14. pertanto, in data 30 settembre 2022 VPD ha adito la presente sede giustiziale, chiedendo di prescrivere al gestore l'emissione del nuovo preventivo "... a titolo gratuito per motivi imposti dall'iter autorizzativo senza maggiori oneri per VPD...", ai sensi dell'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. VPD evidenzia di aver chiesto a e-distribuzione di procedere alla modifica del preventivo di connessione ID 304765173 a seguito del ricevimento - da parte dell'Autorità competente per la VIA - della richiesta di integrazione prot. 0675053 dell'8 luglio 2022 "...ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 27-bis comma 5, richiamante in termini cogenti il verbale allegato del 24/05/2022, in cui l'ente autorizzante della procedura unica P.A.U.R. ribadisce alla pagina 4 come "la soluzione di elettrodoto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto. Invita la proponente a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto." Ai sensi del succitato D.Lgs 152/2006 art. 27-bis comma 5 noi Proponente, per il tramite del gestore di rete locale competente E-distribuzione, abbiamo l'obbligo di ottemperare all'integrazione richiesta entro un termine non superiore a 30 giorni con unica possibilità di proroga di 180 giorni. Lo stesso articolo di legge recita "Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si ritiene ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione". Secondo l'art. 7 del TICA il preventivo di connessione con modifica di cavo interrato richiesto nell'integrazione obbligatoria citata può essere predisposto solo dal distributore di rete locale, nella fattispecie E-distribuzione...";
16. per VPD, quindi, "...è oggettivamente evidente che i suindicati:
 - a) Verbale del 24/05/2022 prodotto dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione di Impatto Ambientale,
 - b) e la successiva e proceduralmente conseguente "Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5° del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii." del 08/07/2022, notificata direttamente anche alla medesima E-Distribuzione S.p.A.,siano atti amministrativi endoprocedimentali parte dell'iter amministrativo complesso e pluristrutturato che si conclude con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 rubricato, appunto, "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)" ...;
17. VPD evidenzia inoltre che "...i summenzionati documenti riportano essi stessi nel proprio "Oggetto", entrambi, "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006". Dunque, l'invito della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – rea Valutazione di Impatto Ambientale (Ente Autorizzatore) a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto è oggettivamente da

considerare come condizione preliminare vincolante per l'ottenimento dell'autorizzazione unica necessaria alla realizzazione del progetto "Latina", in quanto con esso l'Amministrazione rende noto al proponente che se il progetto non subirà le variazioni da Codesta richieste, la Società non potrà far altro che veder sfumare la sua possibilità di vedersi autorizzata la realizzazione finale del progetto...";

18. *peraltro, il reclamante ricorda che il gestore "...per sua esplicita ammissione in una sua precedente comunicazione relativa ad un reclamo già pendente innanzi a Codesta Autorità, a pagina 2, 6° capoverso, ha riconosciuto che: "il parere reso dalla Regione nel verbale (...) possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa" ...";*
19. *per VPD, tenendo conto della "...natura "imposta" dall'iter autorizzativo della modifica al progetto iniziale e considerato che E-distribuzione S.p.A., limitatamente all'attività di interesse pubblico dalla stessa posta in essere, risulta vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo nonché dagli stessi principi di diritto amministrativo - tra cui il principio di imparzialità della P.A. e di proporzionalità dell'azione amministrativa - la modifica del progetto dovrebbe essere garantita non solo in tempi celeri, ma anche a titolo gratuito. Si ritiene infatti inammissibile qualunque atto volto a far ricadere sulla VPD Solar 3 S.r.l. i costi di una modifica del preventivo summenzionato (codice rintracciabilità 304765173), che, oltre ad essere contrario alle disposizioni del T.I.C.A., creerebbe una situazione di disparità rispetto agli altri operatori economici e si porrebbe in evidente e netto contrasto con il principio di proporzionalità, che obbliga la P.A. e gli enti ad essa parificati ad imporre al privato il minor sacrificio...";*
20. *infine, VPD richiama la deliberazione 378/2022/E/eel, nella quale "...l'Autorità ha statuito ed accertato, al punto n. 54, pagina 10, che quanto contenuto e prescritto nei verbali del Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale della Regione Lazio sia da considerarsi prescrizione autorizzativa, anche per stessa ammissione di E-Distribuzione S.p.A..."*
21. *per tutto quanto sopra, VPD chiede alla Autorità di prescrivere al gestore di modificare il preventivo ID 304765173 "...a titolo gratuito per motivi imposti dall'iter autorizzativo senza maggiori oneri per VPD Solar 3, ai sensi degli artt. 7.2, 7.8, 9.2. e 12 del T.I.C.A., prevedendo l'interramento del cavidotto..."*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. *Il gestore ritiene di avere fondatamente respinto la richiesta di modifica del preventivo motivata per imposizione da iter autorizzativo ex articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA, e, quindi, di aver legittimamente non emesso il preventivo a tale titolo;*
23. *invero, il gestore fa presente che "...Pur prendendo atto del contenuto del verbale della Regione Lazio del 24/05/2022, e-distribuzione non può dare seguito alla richiesta da voi formulata poiché quanto riportato alla pagina 4, 1° capoverso, del suddetto documento non può ritenersi una prescrizione derivante da iter*

autorizzativo, bensì un parere tecnico. Si conferma quindi quanto già precisato in risposta a richieste analoghe a quella oggetto del reclamo benchè relative a progetti diversi riconducibili alla Vostra Società. Il parere reso dalla Regione, cui fate riferimento nel caso di specie, non consente di considerare impraticabile l'iter autorizzativo avviato né è da ritenersi anticipatorio di un diniego che sarebbe stato semmai reso successivamente da parte dell'ente autorizzante. In primo luogo, si osserva che il verbale cui si fa riferimento non è stato redatto nell'ambito della conferenza dei servizi come prescrizione dell'ente autorizzante, bensì è stato formulato nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prodromica all'avvio delle attività in seno alla Conferenza dei Servizi, trattandosi di valutazione preliminare che occorre necessariamente acquisire stante la peculiarità del territorio. Pertanto, il verbale è stato redatto nell'ambito di un tavolo tecnico di confronto tra tecnici della Regione Lazio e di VPD Solar 3, su esplicita richiesta di quest'ultima...";

24. *per e-distribuzione, quindi, "...L'area VIA, dunque, nel sottolineare le criticità esistenti riconducibili alla soluzione tecnica che prevede il passaggio di un elettrodotto aereo, osserva contestualmente che per effetto dell'interferenza della realizzanda infrastruttura con aree vincolate da PTRR, in ipotesi di perseguimento di tale iter, sarebbe necessaria l'acquisizione di un parere paesaggistico che certamente la reclamante ha possibilità di ottenere. Peraltro, l'Area VIA ha espresso alla reclamante un mero invito (e non una prescrizione) a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto, proprio al fine di evitare, nell'esclusivo interesse del produttore, di acquisire il parere paesaggistico di cui innanzi, scongiurando in tal modo lungaggini burocratiche riconducibili all'acquisizione del nulla osta ambientale nell'ambito del PAUR, e consentendo l'ottenimento dell'autorizzazione in tempi più rapidi rispetto a quelli che sarebbero necessari qualora la reclamante intendesse perseguire con l'iter avviato. D'altro canto, è di tutta evidenza che la prima richiesta avanzata nei confronti del Gestore di Rete finalizzata all'ottenimento di una soluzione tecnica aerea confligge con l'esigenza di acquisire il titolo autorizzativo in tempi ragionevolmente celeri, atteso che l'elettrodotto dovrebbe essere realizzato in un contesto paesaggistico sottoposto a vincoli. Proprio al fine di acquisire il titolo scongiurando un iter più oneroso e complesso, tutti i produttori della zona richiedono alla scrivente società direttamente soluzioni tecniche con previsione di elettrodotti interrati e, dunque, non soggetti a valutazioni ambientali ovvero a specifiche prescrizioni, come nel caso di specie. Ed è di tutta evidenza come la richiesta di ottenere una soluzione interrata non corrisponda al minimo tecnico che il Gestore di Rete è tenuto a proporre, con la conseguenza, normata dal TICA, che i maggiori oneri dovuti a seguito di tale richiesta debbano restare a carico del richiedente. A giudizio della scrivente società, dunque, non appare condivisibile la posizione di VPD Solar 3 laddove, asserendo che il parere reso dalla Regione nell'ambito del ridetto tavolo tecnico possa ritenersi giuridicamente sovrapponibile ad una prescrizione autorizzativa, richieda la modifica del preventivo di connessione con previsione di una soluzione interrata dell'elettrodotto, i cui oneri debbano restare a carico del Gestore di Rete, ovvero*

dell'intera comunità. Vero è, al contrario, che, avendo contezza dei vincoli ambientali ricadenti nell'area oggetto di intervento, VPD Solar 3 dovrebbe avanzare la richiesta di modifica alla scrivente società, avendo a mente che i maggiori oneri debbano restare a suo carico, intendendo autorizzare un progetto non al minimo tecnico. In alternativa, al pari di tutti gli altri produttori operanti nella zona, e così come già fatto per alcune nuove istanze, potrebbe richiedere direttamente la soluzione in interrato, consentendo in tal modo di ottenere un rapido scrutinio da parte dell'ente autorizzante e, per l'effetto, la connessione degli impianti di produzione che intende realizzare...";

25. e-distribuzione dichiara, poi, di aver "...più volte specificato che la formulazione utilizzata nel riscontro E-DIS-04/02/2022-0090860 ("assimilabile ad una prescrizione") deve essere valutata adeguatamente nel contesto in cui tale espressione è stata utilizzata. Ed infatti, il thema decidendum del reclamo atteneva esclusivamente alla legittimità dell'annullamento della pratica di connessione, non già alla formulazione di una modifica di preventivo né tantomeno ad una considerazione generale relativa all'assunzione dei relativi costi da essa derivanti...";
26. il gestore aggiunge che "...per quanto attiene ai riferimenti alla Deliberazione ARERA del 2 agosto 2022 n. 378/2022/E/eel, è stato chiarito, direttamente dalla Spettabile Autorità, che la stessa attiene specificatamente alla pratica oggetto del reclamo e quindi il richiamo alle motivazioni contenute nella delibera stessa risultano essere del tutto inconferenti...";
27. e-distribuzione ritiene, quindi, di aver legittimamente operato e, pertanto, non fondato il reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

28. Il *thema decidendum* della presente controversia consiste nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente ritenuto non imposta in sede di *iter* autorizzativo la richiesta di modifica del preventivo ricevuta da VPD in data 8 luglio 2022;
29. occorre, quindi, accertare se la richiesta di modifica in questione sia stata presentata per "...imposizione derivante dall'*iter* autorizzativo..." - e, quindi, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA (come sostenuto dal reclamante) - oppure per libera determinazione del richiedente - con conseguente applicazione dell'articolo 7, comma 8 secondo periodo del TICA (come sostenuto dal gestore);
30. si premette che la fattispecie in esame è analoga a quelle oggetto delle decisioni assunte dall'Autorità con deliberazioni 692/2022/E/eel e 693/2022/E/eel, alle quali il Collegio intende uniformarsi, non ravvisando ragioni per discostarsene;
31. ed invero, come già posto in evidenza dalle citate deliberazioni, in termini generali l'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA disciplina la determinazione del corrispettivo di connessione qualora la richiesta di modifica del preventivo accettato non dipenda da una libera determinazione del richiedente, bensì da una situazione esterna necessitante la richiesta di modifica stessa;

32. detta disposizione richiama, tra l'altro, come già visto, le imposizioni derivanti da *iter* autorizzativo (come anche quelle di natura normativa) per poi generalizzare la propria portata applicativa a tutte le situazioni "forzanti" la richiesta di modifica stessa - compendiate nelle consuete categorie generali del caso fortuito e della forza maggiore - alla quale il richiedente non può sottrarsi, pena la perdita della possibilità di proseguire nello svolgimento della pratica di connessione;
33. così ricostruita sul piano generale la portata applicativa del parametro regolatorio qui rilevante, occorre valutare se la richiesta di interrimento del cavidotto - ricevuta da VPD dall'Autorità competente per la VIA - sia qualificabile come imposizione *ex* articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA, nel senso sopra descritto;
34. in tale ottica, si osserva che nel Tavolo tecnico di confronto - svolto in data 24 maggio 2022 "*...a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 27-bis, del D.lgs. 152/06...*" - l'Autorità competente per la VIA ha invitato VPD a "*...proporre soluzioni alternative che prevedano l'interrimento del cavidotto...*", in quanto "*...la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto...*" e il reclamante in tale sede si è da subito impegnato a modificare il progetto come richiesto dalla suddetta Autorità;
35. dopodiché, con la citata nota dell'8 luglio 2022 l'Autorità competente per la VIA ha inviato a VPD (e, in conoscenza al gestore) la formale "*...Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.lgs. 152/06...*" - cioè una richiesta di integrazione contenutistica, come hanno cura di classificare tale tipologia di richiesta le citate Istruzioni operative adottate dalla Regione Lazio - nella quale è stato espressamente segnalato al reclamante che "*...dovrà essere ottemperato a quanto richiesto nel Verbale del Tavolo Tecnico...*" e che la "*...La documentazione richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis...dovrà essere trasmessa entro il termine di trenta giorni...*";
36. dalle suddette evidenze testuali si rileva in modo chiaro ed univoco che la nota in questione:
 - giuridicamente è una richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06;
 - espressamente segnala la doverosità di ottemperare alla richiesta di interrimento del cavidotto emersa in sede di Tavolo tecnico, indicando allo scopo anche il termine legale di carattere perentorio (come sono espressamente definiti dall'articolo 27-bis, comma 8 del decreto legislativo 152/06 tutti i termini del procedimento di rilascio del PAUR, cfr. la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. distaccata di Catania, 19 maggio 2022, n. 1386) entro cui produrre la documentazione integrativa richiesta;
37. già in base alle indicate risultanze testuali si palesa che VPD ha ricevuto una richiesta di integrazione *ex* articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06 con espressa indicazione di doverosa ottemperanza alla stessa entro la perentoria tempistica indicata, non certo un mero invito o parere tecnico;
38. ma soprattutto, dirimente per la decisione che ci occupa è il fatto che l'ultimo periodo dello stesso articolo 27-bis, comma 5 prevede testualmente che "*...Qualora entro il*

termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione...”;

39. per espressa previsione legislativa, quindi, se il destinatario di una richiesta di integrazione non ottempera a quanto con essa richiesto - nel caso di specie presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato - l'istanza autorizzativa deve essere necessariamente archiviata e, quindi, l'iter autorizzativo si chiude, con conseguente impossibilità per il produttore di ottenere il titolo abilitativo richiesto;
40. è, quindi, la stessa normativa primaria che per *tabulas* sanziona con la doverosa estinzione del procedimento di rilascio del PAUR il caso in cui il richiedente non produca la documentazione integrativa richiesta entro il perentorio termine legale;
41. è di tutta evidenza che - pur nel rispetto delle esigenze di accelerazione e semplificazione amministrativa alla base dell'introduzione del PAUR - il legislatore ha salvaguardato l'autonoma rilevanza e centralità della procedura VIA nella sequenza procedurale del PAUR stesso, così come del resto confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo 2021, n. 53, secondo cui “...il provvedimento autorizzatorio unico non possiede una natura propriamente sostitutiva della VIA regionale, bensì comprensiva di essa (sentenze n. 246 e n. 198 del 2018). Così, benché sia prevista la conclusione contestuale di quelli che prima erano itinerari amministrativi autonomi, rimane in capo alle diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti. Peraltro, secondo lo stesso art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi «è assunta sulla base del provvedimento di VIA», nel senso che la positiva valutazione degli impatti ambientali costituisce un presupposto per l'ottenimento degli altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto...”;
42. peraltro, anche le citate Istruzioni operative VIA (paragrafo 6.5, punto 7, ultimo periodo) - in perfetta aderenza con il dettato legislativo cui ineriscono - ribadiscono espressamente che “...qualora entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine...”: si tratta a tutta evidenza di un obbligo meramente dichiarativo di un effetto prodotto direttamente dalla legge;
43. l'opzione legislativa contenuta nell'articolo 27-bis, comma 5 ultimo periodo è in linea con i tratti di autonomia e centralità propri della VIA, riconosciuti e attestati dalla costante giurisprudenza, tra cui *ex plurimis* la recente sentenza n. 7978/2022 del Consiglio di Stato, Sezione IV, depositata in data 14 settembre 2022 dove si legge che “...In termini generali, occorre infatti rilevare che la VIA (così come la VINCA), chiude un procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica (secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte giustizia UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, C-117/17; sez. I, 26 luglio 2017, C-196/16; Cons. Stato, sez. IV, n. 3527 del 2021; sez. V, n. 1640 del 2012)...È, invero, pacifico in giurisprudenza che, stante l'autonomia procedimentale e la immediata lesività della VIA, il termine per impugnare la decisione favorevole decorre dalla pubblicazione per estratto del

provvedimento ex art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo ratione temporis vigente (tanto a partire da Cons. Stato sez. VI, n. 316 del 2004; successivamente: sez. IV, n. 190 del 2018; n. 4327 del 2017; n. 36 del 2014; n. 361 del 2013; v. da ultimo sez. IV, n. 6406 del 2022; 6013 del 2022; 5870 del 2022...)”;

44. da quanto sopra, risulta *per tabulas* che la richiesta di integrazione diretta dall’Autorità competente per la VIA a VPD costituisce una imposizione derivante da *iter* autorizzativo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 8 del TICA, in quanto:
 - se VPD ottempera a tale richiesta (*id est* presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato) nel termine dalla stessa indicato, il procedimento passa alla fase successiva della indizione della conferenza di servizi;
 - diversamente, il procedimento deve essere *sic et simpliciter* archiviato: *tertium non datur*;
45. e l’impossibilità di conseguire il titolo autorizzativo determina anche la decadenza della pratica di connessione, poiché l’articolo 9, comma 11 del TICA prevede che “...*Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell’esito negativo da parte dell’ente autorizzante (o dell’improcedibilità dell’iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione...*”;
46. le motivazioni giuridiche sopra esposte valgono *ex se* a ritenere non legittima la decisione del gestore di non riconoscere la richiesta di modifica del preventivo ricevuta da VPD come da imposizione derivante da *iter* autorizzativo;
47. ma tale (persistente) determinazione risulta ancor più censurabile ricordando che (come anche evidenziato dal reclamante) nella memoria prodotta nel procedimento di trattazione di un precedente reclamo promosso da altro produttore (nota E-DIS-04/02/2022-0090860) - acquisita in detto procedimento in data 4 febbraio 2022, prot. Autorità 5032 del 4 febbraio 2022) e deciso con deliberazione 378/2022/E/eel - il gestore ha testualmente dichiarato “...*Prendendo atto che il parere reso dalla Regione nel verbale del 17/11/2021 possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa, vi confermiamo il contenuto di cui alla nostra nota del 07/12/2021 (prodotta dalla reclamante: Allegato 4) per ciò che attiene la scadenza dei termini per la comunicazione dell’avvio dell’iter autorizzativo ai sensi dell’articolo 9.3 del TICA...*”;
48. in linea con quanto già indicato nelle deliberazioni 692/2022/E/eel e 693/2022/E/eel, si ribadisce anche in questa sede che nella decisione assunta con deliberazione 378/2022/E/eel l’Autorità ha preso atto della suddetta affermazione del gestore ed ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta soddisfazione nelle more del procedimento con riferimento alla prima doglianza di detto reclamo, analoga a quella (unica) del presente reclamo;
49. il gestore tenta, inoltre, di neutralizzare la propria affermazione contenuta “...*nel riscontro E-DIS-04/02/2022-0090860 (“assimilabile ad una prescrizione”)*...”,

asserendo che la stessa dovrebbe “...essere valutata adeguatamente nel contesto in cui tale espressione è stata utilizzata. Ed infatti, il *thema decidendum* del reclamo atteneva esclusivamente alla legittimità dell’annullamento della pratica di connessione, non già alla formulazione di una modifica di preventivo né tantomeno ad una considerazione generale relativa all’assunzione dei relativi costi da essa derivanti...”;

50. tuttavia, trattasi di un tentativo temerario, in quanto obiettivamente smentito dal fatto che il reclamo deciso con la deliberazione 378/2022/E/eel aveva ad oggetto due doglianze, la prima delle quali analoga a quella (unica) del presente reclamo;
51. ed invero, in sede di decisione di detto reclamo l’Autorità - come anche evidenziato nelle deliberazioni 692/2022/E/eel e 693/2022/E/eel - ha preso atto della citata affermazione del gestore ed ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta soddisfazione nelle more del procedimento con riferimento alla prima doglianza di detto reclamo;
52. da ciò risulta *per tabulas* che il reclamo oggetto della deliberazione 378/2022/E/eel non aveva come unico tema decisionale la legittimità dell’annullamento della relativa pratica di connessione, bensì anche il rifiuto opposto alla richiesta di modifica per imposizione derivante da iter autorizzativo, rispetto alla quale, si ribadisce, con la citata decisione l’Autorità ha preso atto della intervenuta soddisfazione da parte del gestore nelle more del procedimento (in base alla citata dichiarazione di cui alla nota E-DIS-04/02/2022-0090860), decidendo, poi, sull’ulteriore doglianza;
53. ciò precisato, si osserva, altresì, che l’identità di fattispecie è attestata *per tabulas* dal fatto che - anche nel presente reclamo - viene in considerazione un verbale di Tavolo tecnico identico a quello cui si riferisce la nota E-DIS-04/02/2022-0090860 (prodotta nel procedimento deciso con la deliberazione 378/2022/E/eel), quindi l’identica tipologia di atti ricorre in entrambe le fattispecie;
54. rispetto a quest’ultima argomentazione può, pertanto, a buon diritto affermarsi che il gestore ha tenuto una condotta difensiva non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione (*nemo venire contra factum proprium*); sulla contrarietà al principio di buona fede di tesi difensive collidenti espresse (anche) in sede giustiziale cfr. le sentenze n. 1376/2019 e n. 1377/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, depositate il 14 giugno 2019;
55. ma al di là del tentativo di porre in non cale la già avvenuta qualificazione come prescrizione autorizzativa della richiesta di modifica - riferita addirittura al verbale del Tavolo tecnico - nell’ambito del procedimento conclusosi con la deliberazione 378/2022/E/eel, resta dirimente il fatto che l’attuale decisione trova il suo compiuto fondamento motivazionale sulle argomentazioni sopra esposte in relazione al regime giuridico previsto dal citato articolo 27-bis, comma 5 - per il caso di mancata ottemperanza alle richieste di integrazione ivi contemplate (nel caso di specie la pluricitata nota dell’8 luglio 2022) - ed in base al quale le conseguenti richieste di modifica del preventivo devono ritenersi imposte in sede di *iter* autorizzativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA;

56. fermo restando quanto sopra, con riferimento alla dichiarazione del gestore per cui “...per quanto attiene ai riferimenti alla *Deliberazione ARERA del 2 agosto 2022 n. 378/2022/E/eel*, è stato chiarito, direttamente dalla Spettabile Autorità, che la stessa attiene specificatamente alla pratica oggetto del reclamo e quindi il richiamo alle motivazioni contenute nella delibera stessa risultano essere del tutto inconferenti...”, si ritiene opportuno precisare che trattasi di argomentazione difensiva priva di pregio e capziosa;
57. ed invero, giova evidenziare che - successivamente alla decisione assunta con deliberazione 378/2022/E/eel (che, come detto, ha confermato la legittimità dell’annullamento della pratica di connessione avente ID per mancato rispetto dell’articolo 9, comma 3 del TICA), il reclamante (VPD Solar 4 S.r.l.) parte di detta decisione ha chiesto all’Autorità (con nota del 23 settembre 2022, prot. Autorità 44133 del 23 settembre 2022) di esprimersi in merito all’obbligo di e-distribuzione di applicare - alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 317214210 (cioè la nuova pratica avviata a seguito dell’annullamento della pratica avente ID 275375047) - il punto 54 della deliberazione 378/2022/E/eel (cioè, quello in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito della pluricitata nota E-DIS-04/02/2022-0090860) relativa alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 275375047;
58. a tal proposito, in termini generali (con note prot. 45607 del 29 settembre 2022 e prot. 47709 del 5 ottobre 2022) l’Autorità ha evidenziato a VPD Solar 4 S.r.l. in primo luogo che le statuizioni contenute nelle decisioni assunte in sede giustiziale sono efficaci tra le parti e, quindi, obbligano i relativi destinatari al rispetto delle stesse, fino a quando non siano sospese o rimosse in sede giurisdizionale o di autotutela amministrativa secondo gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento giuridico: pertanto, solo qualora venga in considerazione una presunta condotta non esecutiva di statuizioni oggetto di decisione, può sorgere l’esigenza di verificare l’eventuale inottemperanza alla stessa;
59. l’Autorità ha, altresì, evidenziato che:
- il Titolo 1 della Parte III del TICA disciplina le condizioni procedurali per la connessione in media e bassa tensione degli impianti di produzione alla rete di distribuzione, consistenti (per quel che qui interessa):
 - nella presentazione della richiesta di connessione;
 - nella messa a disposizione del preventivo;
 - nella accettazione dello stesso preventivo;
 - nell’avvio dell’*iter* autorizzativo;
 - ogni richiesta di connessione è soggetta alle descritte fasi procedurali e secondo l’ordine temporale indicato e, quindi, per ogni richiesta di connessione - dopo l’accettazione del preventivo - è previsto l’avvio del relativo *iter* autorizzativo;
 - da ciò deriva che la richiesta di connessione avente codice di rintracciabilità 317214210 è interamente soggetta alle descritte condizioni procedurali - ivi compreso l’avvio del relativo *iter* autorizzativo successivamente alla accettazione del preventivo emesso nell’ambito della pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 317214210 stessa - come peraltro indicato nel preventivo stesso;

60. pertanto, diversamente da quanto asserito dal gestore, l'Autorità ha semplicemente evidenziato a VPD Solar 4 S.r.l. l'impossibilità di imporre al gestore stesso (in una sorta di ottemperanza extra procedimentale al punto 54 della deliberazione 378/2022/E/eel) - l'applicazione di un atto della pratica di connessione ID 275375047 alla pratica di connessione ID 317214210, con la ovvia precisazione, tuttavia, che l'eventuale insorgenza della questione del mancato riconoscimento dell'imposizione derivante da iter autorizzativo - anche nell'ambito della nuova pratica ID 317214210 - avrebbe potuto essere oggetto di specifico reclamo;
61. infine, poiché sulla base delle risultanze istruttorie - ed alla luce delle sopra esposte motivazioni - risulta accertato che e-distribuzione illegittimamente non ha emesso il preventivo richiesto da VPD secondo i dettami contenutistici e temporali previsti dall'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA (che in relazione al termine di emissione richiama l'articolo 7, comma 1 del TICA stesso), il tempo successivo alla scadenza del termine di emissione (*id est* 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di modifica) fino alla data effettiva di emissione si configura come ritardo dipendente da causa imputabile al gestore, con conseguente obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA;
62. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
63. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta fondato

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da VPD Solar 3 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 304765173, essendo stata accertata la violazione, da parte di quest'ultimo, dell'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A.:
 - a) di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo per imposizione derivante da *iter* autorizzativo *ex* articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA, in accoglimento della richiesta ricevuta da VPD Solar 3 S.r.l.;
 - b) di erogare a VPD Solar 3 S.r.l., entro la citata tempistica, l'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14 del TICA, pari a 20 euro per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'emissione del nuovo preventivo e la data di effettiva emissione dello stesso;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini